



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO NELLA GESTIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO, AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEL TARGET PNRR APPLICABILE ALL'INVESTIMENTO

CIG _____

TRA

L'Agenzia regionale per il Lavoro con sede legale in Viale Aldo Moro n. 38, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante, dott. Paolo Iannini C.F. NNNPLA71E13H501X (di seguito nominata, per brevità, anche l'"**Amministrazione Contraente**");

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che tramite Accordo di servizio sottoscritto in data ___/___/2024 (RP n. ___), l'Amministrazione contraente, Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, ha demandato alla centrale di committenza regionale Intercent-ER il ruolo di stazione appaltante per lo svolgimento della gara aperta relativa all'affidamento dei "*Servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento*";

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- b) che con determina a contrarre del Dirigente Professional Specialista Giuridico-Legale dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna n. ____ del ____ è stato richiesto alla centrale di committenza regionale Intercent-E.R. di avviare una procedura aperta, in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione di servizi di "Servizi di assistenza tecnica alla gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento" della durata stimata di 20 mesi, comunque decorrente dalla stipulazione del contratto e fino al 31/12/2026;
- c) che la centrale di committenza regionale Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento dei servizi, mediante procedura aperta, in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione dei servizi in argomento, con avviso inviato alla G.U.U.E. il _____;
- d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
- h) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula del Contratto;
- i) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Contratto;
- j) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
2. dalle clausole del presente Contratto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
3. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
4. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
6. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione, relativa ai **servizi di assistenza tecnica alla gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento,**

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, che qui si intende integralmente richiamato.
2. I servizi sono finalizzati ad assicurare un supporto tecnico a favore dell'Amministrazione contraente regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna nel perfezionamento e nello sviluppo del quadro procedurale attuativo per la realizzazione e il coordinamento degli interventi, anche di natura infrastrutturale, previsti nell'ambito del Piano Straordinario di potenziamento, ai fini di una piena compliance con regole, obblighi e condizionalità del PNRR, nonché nella gestione amministrativa e contabile degli interventi di diretta competenza, anche ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli interventi medesimi sulla piattaforma REGIS.
 3. Con il presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente ad eseguire tutti i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti del valore del Contratto, pari a Euro _____ IVA esclusa;
 4. Fermo restando quanto sopra, la Amministrazione contraente potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 4 - Termini e Durata del Contratto

- 1 La durata del Contratto oggetto di affidamento è stimata in 20 mesi, con decorrenza dalla data di stipula e termine entro il 31/12/2026;
- 2 È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.
- 3 L'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto avrà inizio con i modi e nei termini stabiliti dettagliatamente nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati;
- 4 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione Contraente si riserva in ogni caso di sospendere o interrompere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023
- 5 Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Fornitori subentranti.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti dallo stesso richiamati, pena la risoluzione del medesimo.
 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle previsioni indicate nel Capitolato tecnico d'appalto ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
 4. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

Articolo 6 - Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico d'appalto e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara;
 - b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - c) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità richiesti;
 - d) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f) su richiesta scritta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione contraente in formato elettronico le relazioni di avanzamento dei servizi svolti, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 e 8.2 del capitolo tecnico.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione dei servizi

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità e termini ivi prescritti.
2. Il Fornitore si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
3. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente.
5. Qualora il Fornitore, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente darne comunicazione all'Amministrazione contraente, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all'atto dell'offerta tecnica, i quali dovranno rispondere ai requisiti minimi del Capitolato e dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei curricula delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta subordinata ad un esplicito consenso da parte dell'Amministrazione contraente, nei termini e nelle modalità indicate nel paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico.

Articolo 9 - Servizi connessi

Il Fornitore si impegna, alla stipula della Contratto, a che il Capo Progetto, individuato ai sensi del paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, si renda disponibile e raggiungibile, per ogni evenienza relativa all'esecuzione del presente contratto, attraverso numero telefonico preventivamente comunicato all'Amministrazione contraente nelle giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Articolo 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione contraente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il Fornitore non adempia, l'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto (art. 122 d.lgs. 36/2023).
2. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio affidato a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2026, per una durata presunta di 20 mesi.
3. Si rinvia espressamente a quanto previsto al paragrafo 8.1 "Pianificazione dell'attività e avvio del servizio" del Capitolato tecnico.

Articolo 11 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione contraente prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Fornitore.

Articolo 12 - Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal R.U.P. dall'Amministrazione contraente.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione medesimo.

Articolo 13 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

1. Il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121 D.lgs. 36/2023, ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, salvo che le stesse non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
 - cause di forza maggiore;
 - altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
3. Il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023, con l'intervento del Fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
4. Non appena cessate le cause di sospensione, il direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 14 - Verifica di conformità

1. L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative del servizio, nonché agli obiettivi, ai tempi ed alle previsioni e pattuizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 116, comma 1 e 5, D.lgs. 36/2023.
2. Il responsabile unico del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione dei servizi, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, fatta salva comunque la facoltà dell'Amministrazione contraente di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte, senza ulteriori addebiti economici.
6. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Amministrazione Contraente può procedere ad applicare le penalità previste dal presente Contratto salvo quanto previsto al paragrafo 8.2 "Corrispettivi, fatturazione e pagamento" del Capitolato tecnico..
7. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.

Articolo 15 - Termini per avviare e concludere la verifica di conformità

1. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 36 comma 4, All. II14 al D.lgs. 36/2023.
2. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 30 giorni dal relativo avvio e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'ultimazione della prestazione, come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.lgs. 36/2023.
3. Come previsto dall'art. 116, comma 9, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, le attività di verifica di conformità saranno svolte durante l'esecuzione del contratto.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

4. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari, secondo le modalità di cui all'art. 37 dell'All. II 14, D.lgs. 36/2023

Articolo 16 - Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore. Il Fornitore a propria cura e spesa deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari.
2. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d'ufficio, le spese dal corrispettivo dovuto al Fornitore

Articolo 17 - Emissione del certificato di verifica di conformità ed eventuali contestazioni del Fornitore

1. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
2. Se i servizi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, l'Amministrazione contraente si riserva di rifiutarli in toto o in parte e il fornitore sarà invitato a provvedere alla sostituzione dei servizi. Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla sostituzione dei servizi rifiutati, l'Amministrazione contraente potrà reperire gli stessi presso terzi in danno all'appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.
3. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso dal R.U.P. per la sua accettazione al Fornitore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, ferma restando la possibilità per quest'ultimo, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.
4. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dal Fornitore, l'amministrazione provvede alla liquidazione delle spettanze a norma dell'articolo 27, All. II 14, D.lgs. 36/2023.

Articolo 18 - L'attestazione di regolare esecuzione

1. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P., secondo le modalità di cui all'art. 38 dell'All. II 14, D.lgs. 36/2023.
2. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 dell'All. II 14, D.lgs. 36/2023.

Articolo 19 - Rinegoziazione

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Amministrazione contraente il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione contraente valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Amministrazione contraente.
6. Il Fornitore deve informare l'Amministrazione contraente non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere il Contratto
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il Contratto potrà comunque essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Articolo 20 - Penali

1. L'Amministrazione contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs 36/2023, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Amministrazione contraente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Fornitore appaltatrice delle penali in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate alla violazione. L'importo delle penali non potrà complessivamente superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime il Fornitore appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità delle prestazioni fornite.

3. Deve considerarsi ritardo o carenza anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno
4. Il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), propone l'applicazione delle suddette penali, specificandone l'importo.
5. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza a firma del R.U.P., avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
6. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell'Amministrazione contraente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la prestazione del servizio al Fornitore e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente.
7. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l'Amministrazione contraente si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione contraente può risolvere il contratto di appalto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
3. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni. Decorso il predetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Contratto;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento atto a rendere impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
4. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
5. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenute e negli atti e documenti in essa richiamati.
6. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione contraente.
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata fino all'intero importo della stessa.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione contraente regionale per il Lavoro Emilia-Romagna può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (giorni) giorni solari da notificarsi all'affidatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Articolo 23 - Pagamenti

- 1 Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal paragrafo 8.1 "*Pianificazione dell'attività e avvio del servizio*" e dal paragrafo 8.2 "*Corrispettivi, fatturazione e pagamento*" del Capitolato tecnico.
- 2 I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione contraente sono calcolati sulla base dell'offerta economica del Fornitore e dei relativi allegati.
- 3 I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 119 comma 11 del Dlgs. n. 36 del 2023.
- 4 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 5 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
- 6 L'operatore aggiudicatario del contratto, previo esperimento, da parte dell'Amministrazione contraente, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, ove necessario, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali subordinatamente:

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della rispondenza e adeguatezza di ciascuna componente dei servizi forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i servizi medesimi all'interno del capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e del piano di attività;
 - b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione contraente, delle relazioni di avanzamento dei servizi.
- 7 Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione contraente, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
- 8 Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà, altresì:
- a) decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
 - b) agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
- 9 Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF92YW, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
- 10 In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
- 11 Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
- 12 L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 90 giorni dalla esecuzione del servizio.
- 13 Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del Fornitore.
- 14 Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
- 15 L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n._____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso_____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
- 16 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- 17 L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
- 18 Il codice C.I.G. relativo al servizio di cui trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
- 19 Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- 20 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere i servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, nelle modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione contraente.
- 21 Nel caso in cui il livello dei servizi resi dal Fornitore risulti, sulla base delle verifiche di cui all'articolo 13, inferiore a quello offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente contratto, l'Amministrazione contraente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo senza incorrere in penalità e/o conseguenze di sorta, sino all'effettivo ripristino dei livelli di servizio richiesti.

Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto come previsto dal paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico.
2. Il conto corrente di cui al Paragrafo 8.2 "*Corrispettivi, fatturazione e pagamento*" del capitolato Tecnico è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e ss.mm.ii..
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. L'Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Articolo 25 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 %, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. Delle eventuali revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore. Le stesse si applicheranno a decorrere dalla avvenuta comunicazione.

Articolo 26 - Subappalto, Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. In materia di subappalto vigono le disposizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime,

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

L'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs 36/2023 intende escludere dalla possibilità di subappalto le attività di competenza del Capo progetto, come declinate al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, trattandosi di prestazioni di servizi a contenuto altamente professionale stanti le funzioni di coordinamento e direzione dell'intero gruppo di lavoro e di tenuta dei rapporti con la committenza.

3. il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al _____ dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a. _____

b. _____

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

6. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare all'Amministrazione contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione contraente e/o delle Amministrazioni, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

10. Fuori dai casi di cui all'articolo 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto è nulla.
14. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del D.Lgs 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
15. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima.
16. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili agli Enti committenti che sono amministrazioni pubbliche qualora questi non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
17. L'Amministrazione contraente regionale per il Lavoro E.R., a seguito di avvenuta ricezione della notifica di cessione, può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di servizi stipulato con quest'ultimo.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ coincidente con il Capo Progetto indicato al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico ed individuato nell'offerta tecnica dell'Operatore economico, il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile de Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

Articolo 28 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente di importo pari ad € _____, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Amministrazione contraente.
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023 per la garanzia provvisoria.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo art. 18 "*Penali*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
11. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs 36/2023 o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente.
12. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Articolo 29 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, il medesimo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 30 - Eventi di forza maggiore

1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
 - a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
 - b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto; e
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione di cui alla c):
 - I. guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - II. guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - III. restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

- IV. atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - V. peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Amministrazione contraente il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione contraente valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
 4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Amministrazione contraente.
 5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.
 6. Il Fornitore deve informare l'Amministrazione contraente non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
 7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Amministrazione contraente, la stessa avrà il diritto di risolvere il Contratto.
 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il Contratto potrà comunque essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Articolo 31 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'Amministrazione contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 32 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dell'Amministrazione contraente regionale per il lavoro Emilia-Romagna – Approvazione", approvato con determina del Direttore n. 1341 del 28/10/2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione contraente regionale per il lavoro Emilia-Romagna).
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".
3. Il regolamento è consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.Ammministrazionecontraentelavoro.emr.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

Articolo 33 - Clausola di c.d. pantouflage

1. In applicazione dell'art. 53 comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del Fornitore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Il Fornitore dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Articolo 34 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo:
 - di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza;
 - di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto,

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente regionale per il Lavoro E.-R. avrà la facoltà di dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. L'aggiudicatario si impegna, altresì:
 - a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
 - a rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
 - ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
6. L'obbligo di cui ai commi 1 e 5 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 5 e risponde nei confronti dell'Amministrazione contraente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
7. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione contraente attinente alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione contraente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
10. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (Ue) 2016/679 "GDPR" il Fornitore sarà nominato Responsabile del trattamento dati nei termini di cui all'allegato 1 del presente contratto.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

Articolo 35 - Procedura di affidamento in caso di risoluzione, insolvenza o impedimento del fornitore

Nei casi previsti dall'art. 124 del D.Lgs 36/2023, l'Amministrazione contraente interpella progressivamente in ordine di graduatoria gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

Articolo 37 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Fornitore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Bologna.

Per accettazione

Il RUP*

Il Dirigente Professional

Esperto Giuridico Legale

Maria Giovanna Mengozzi

Per accettazione

Il Fornitore*



Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

ALLEGATO 2) AL CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO NELLA GESTIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO, AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE DEL TARGET PNRR APPLICABILE ALL'INVESTIMENTO

TRA

L'Agenzia regionale per il Lavoro con sede legale in Viale Aldo Moro n. 38, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante, dott. Paolo Iannini C.F. NNNPLA71E13H501X (di seguito nominata, per brevità, anche l'"**Amministrazione Contraente**");

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Termini e durata del contratto), Articolo 5 (Condizioni del servizio e limitazione

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica all'Agenzia regionale per il lavoro nella gestione del Piano di potenziamento, ai fini della rendicontazione del target PNRR applicabile all'investimento

di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Servizi Connessi), Articolo 20 (Penali), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Pagamenti), Articolo 25 (Revisione prezzi), Articolo 28 (Garanzia definitiva), Articolo 31 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 34 (Tutela della riservatezza e trattamento dei dati), Articolo 37 (Foro competente), Articolo 36 (Clausola finale).

IL FORNITORE
